

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

Vigente al: 25-12-2022

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (*(, di cui al decreto legislativo 2 Luglio 2010, n.104)*). Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento ((...)) costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione **((previsto))** dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte **((sono espressamente indicati))** il termine previsto dalla legge o dai regolamenti ((...)) e quello effettivamente impiegato."

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art. 2

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché" sono inserite le seguenti: ", ove espressamente previsto dalla normativa vigente,".

Art. 3

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di

cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita';

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici."

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "dopo il comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il comma 5- bis";

b) le parole "5- bis." sono sostituite dalle seguenti: "5-ter. ". "

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti

proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-quater. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10))**.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

Art. 4

Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (*«e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»*).

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri

interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 5

Cambio di residenza in tempo reale

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica))** 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del **((testo unico di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del **((testo unico di cui al))** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua **((...))** le iscrizioni

anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche **((e delle corrispondenti cancellazioni))** decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza **((e al comune di provenienza))**.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

((5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione)).

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.

Art. 6

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico

delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ((...));

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))

Art. 6-ter

((Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche))

1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.))

Art. 7

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del **((testo unico di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Art. 8

Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato

1. Le domande **((e i relativi allegati))** per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del **((codice di cui al))** decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina **((adottata al livello dell'Unione europea))**, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. **((Secondo Le disposizioni del primo periodo e' altresì stabilita))** l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina."

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".

Art. 9

Dichiarazione unica di conformita' degli impianti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. **((Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))**

Art. 10

Parcheggi pertinenziali

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli **((, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione**

stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione)).".

Art. 11

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo Codice della strada", e di seguito denominato "Codice della strada", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente: "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:";

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: ", previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis " sono soppresse.

2. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))**.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita' alle modifiche introdotte **((dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo))**.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza

stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;

b) la lettera c) e' **((abrogata))**."

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in una o piu' imprese di trasporto italiane o **((di altro Stato dell'Unione europea))** da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. **((Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione))** previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

((6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 Le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione

solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della Legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5").

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del ((**regolamento di cui al**)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi ((**dell'articolo 30 del codice di cui al**)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio ((**delle emissioni dei gas di scarico**)) degli autoveicoli e dei motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della

revisione periodica prevista dall'articolo 80 del *((Codice della strada))*.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: "Le officine" sono inserite le seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.

Art. 11-bis.

((Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali.))

((1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni)).

Capo III

Semplificazioni per le imprese

Sezione

I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).**

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).**

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

(9)

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità."

Art. 12-bis

((Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni.))

((1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art. 13

((Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773))

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
- b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale))*";
- c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "*((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))*";
- d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
- e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
- f) all'articolo 115:
- 1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
 - 2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
 - 3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
- g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Art. 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33))**.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello

sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni.

Sezione II

Semplificazioni in materia di lavoro

Art. 15

Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.";

b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";

c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";

d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

Art. 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147**)).

2. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147**)).

3. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147**)).

4. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147**)).

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola "INPS" e' sostituita dalle seguenti: "ente erogatore";

b) il terzo periodo e' soppresso;

c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.".

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite le seguenti: ", anche sensibili".

6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',".

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata

da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche' di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.".

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di cassazione".

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2016, N. 203.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale."

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal ((**31 dicembre 2022**)). (4) (10)

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 4-quater del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 3/8/2013, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il termine previsto dal comma 4-quater del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 luglio 2013.

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, **((del))** decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".

((1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale")).

((2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro")).

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

((a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"));

((b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente));

((c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa")).

Art. 19

Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, **((e' inserito il seguente))**: "Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate."

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))**.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))**.

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))**.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";

c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";

h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:

"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso e' altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al

netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e puo' indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante puo', nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonche', per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice."

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave,";

b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente:

"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove

emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri."

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

Responsabilita' solidale negli appalti

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con

l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali))".

Art. 22

Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";

b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;

c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto

della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata secondo le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2-bis. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))**.

2-ter. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))**.

Art. 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: "titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";

b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola "richiesta" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";

c) all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";

d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: "è rilasciata" a: "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";

2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" è inserita la seguente "regionale";

((d-bis) all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza")).

e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa **((dell'Unione europea))**, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro

PCB/PCT.";

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.";

((f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore")).

g) all'articolo 268, comma 1, ((...)) alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;

h) *((all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:))* "((5)) Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;"

Sezione V

Semplificazioni in materia di agricoltura

Art. 25

Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti

amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza (**(, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)**), secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse (**(anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento)**). Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate."

Art. 26

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "la continuità" del bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati";

b) al comma 6, dopo le parole: "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: "ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a

misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati (*(o come tartufoie coltivate)*)".

Art. 27

Esercizio dell'attivita' di vendita diretta

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione."

Art. 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' (*effettuata*) percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

Art. 29

Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, **((rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorit  a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonch  per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali))**.

((2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti)). ((22))

 AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 10/4/2013, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012".

 AGGIORNAMENTO (22)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1^a s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

Art. 30

Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi

piu' complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto rinunciataro o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole:", nonche' sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale";

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: "spese ammissibili," sono inserite le seguenti: "ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,";

2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.";

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono

effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, **((L'ammissione))** alle agevolazioni e' comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu' imprese **((utilizzatrici finali))** dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e' anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo."

Art. 31

Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **((senza nuovi o maggiori oneri))** per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e' sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica

(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".

Art. 31-bis.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.

2-bis. ((**COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89**)).

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n.210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attivita' di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e'

autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)).

6. Allo scadere del triennio ((...)), previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32

Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziare per tali finalita', prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo' essere definita la prioritita' degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:

"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese;

b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:

"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).**

Art. 33

((Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca))

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ***((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali))***, svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, ***((per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione))***. ***((Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione))*** e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore ***((rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale))*** e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ***((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali))***, svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

Art. 34

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

((1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato)).

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze ***((e i poteri))***, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";

c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni."

((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti)).

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimita', la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto e' richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto

presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".

Art. 36

Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente:

"5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .

Art. 37

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

((1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2, e' inserito il seguente:

"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata")).

Art. 38

Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore **((della presente disposizione))**, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).".

Art. 39

Soppressione del requisito di idoneita' fisica per avviare l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) e' **((abrogata))**.

Art. 40

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' soppresso.

Art. 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti **((dal comma 6 dell'articolo 71))** del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 42

Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali

1. All'articolo 31 del **((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al))** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze."

Art. 43

Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del **((codice dell'ordinamento militare, di cui al))** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore))** del presente decreto, sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44

Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita'

1. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10**)).
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

Art. 45

Semplificazioni in materia di dati personali

1. ((**AL codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto Legislativo**)) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresì consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((**previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,**)) che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Art. 46

Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si puo' procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del ((*codice del consumo, di cui al*)) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I

Innovazione tecnologica

Art. 47

Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179**)).

2-bis. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179**)).

2-ter. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179**)).

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

Art. 47-bis.

(Semplificazione in materia di sanita' digitale).

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.))

Art. 47-ter.

((Digitalizzazione e riorganizzazione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni

sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".))

Art. 47-quater.

(((Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro

aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".))

Art. 47-quinquies.

(((Organizzazione e finalita' dei servizi in rete).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".))

Art. 47-sexies.

(((Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e' sostituita dalla seguente:

"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;")).

Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

Art. 48

Dematerializzazione di procedure in materia di universita'

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle universita' sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

((1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicita' dei titoli autocertificati)).

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari *((sono eseguite))* esclusivamente con modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente i propri regolamenti."

((1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico)).

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 49

Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita'

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola:

"durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente: "massima";

2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero ((. . .))";

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e quelli monocratici elettivi";

((a-bis) all'articolo 4, comma 3, La Lettera o) e' abrogata));

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo e' soppreso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo e' soppreso;

2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea ((o))" sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)";

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "16,";

((f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), La parola: ", anche" e' soppresa));

g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni";

5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,

enti o imprese, purché" sono soppresse;

i) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca";

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purché' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.";

3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni";

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "**((di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2))**", dopo le parole: "attività di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicità dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230";

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" è inserita la seguente: "7,".

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima Legge)).

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

Art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)) ((21))

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 199) che l'abrogazione del presente articolo decorre dal dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

Art. 51

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere

produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili ((...));

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

((2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo)).

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive modificazioni. La proposta di Piano e' trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60 giorni.

1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziare.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

((a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle previsioni di cui al

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;))

b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalita' di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e' acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle piu' moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le universita' e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

Art. 54

Tecnologi a tempo determinato

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ((e di una)) particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università."

Art. 55

Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università

ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del **((personale di ruolo))** degli enti di ricerca stessi.

Sezione V

Disposizioni per il turismo

Art. 56

Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

1. **((AL codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo))** 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità **((, senza nuovi o maggiori oneri))** per la finanza pubblica";

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' **((abrogata))**.

2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, **((secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni)).** **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))**. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose **((, senza nuovi o maggiori oneri))** per la finanza pubblica.

3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11".

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate. (19)

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.

3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (19)

3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (19)

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitivita' economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita' dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249.

9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione

del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' fissata in almeno dieci anni.

11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante "Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).**

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. (5)

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 553) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 57-bis.

(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricit  e del gas naturale).

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza

degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. (2) ((5))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Dopo l'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali). - 1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di

esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita' dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute»."

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma 13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni".

Art. 58

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "comma 3 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.";

b) all'articolo 45, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.".

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

Art. 59

Disposizioni in materia di credito d'imposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto";

c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di assunzione.";

d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di assunzione";

e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";

f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.";

g) al comma 9, al primo periodo le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai **((cittadini italiani e di**

altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri)) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti (*(, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),)*) come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

((2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza)).

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quelle

contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' di definire, con provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, e' abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico. ((6))

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 20/3/2013, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012".

Art. 62

Abrogazioni

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Art. 62-bis.

((*Clausola di salvaguardia*)).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).

Art. 63

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Cancellieri, Ministro dell'interno

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Severino

Tabella A
((articolo 62, comma 1)

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
1	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
				NORME CONCERNENTI	

			LA CARRIERA DEGLI	
			APPUNTATI DI	
			PUBBLICA SICUREZZA	
			PROVENIENTI DAI	
			SOTTUFFICIALI	
			ASSUNTI IN	
			SERVIZIO	
			TEMPORANEO DI	
			POLIZIA AI SENSI	
			DEL D.LGS. 20	
			GENNAIO 1948, N.	
5	L.	57	14/02/1970 15.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			ABRUZZESE "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
6	D.P.R.	441	09/03/1970 CHIETI.	intero testo

			RIDUZIONE DEL	
			CARICO	
			CONTRIBUTIVO, PER	
			L'ANNO 1969, A	
			FAVORE DEGLI	
			ARMATORI E DEI	
			MARITTIMI DEI	
			PESCHERECCI	
			OPERANTI NEL	
7	D.P.R.	804	23/03/1970 MEDITERRANEO.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO DI	
			DIRITTO AGRARIO	
			INTERNAZIONALE E	
			COMPARATO, CON	
8	D.P.R.	1468	26/03/1970 SEDE IN FIRENZE.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			DELL'ART. 13 DEL	
			REGOLAMENTO	
			APPROVATO CON R.D.	
			4 GIUGNO 1938, N.	
			1269, SUGLI	
			STUDENTI, I TITOLI	
			ACCADEMICI, GLI	
			ESAMI DI STATO E	
			L'ASSISTENZA	
			SCOLASTICA NELLE	
			UNIVERSITA' E	

9	D.P.R.	825	26/03/1970	NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.	intero testo

				MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	
10	D.L.	368	19/06/1970	SECONDARIA	intero testo

				AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E	
11	D.L.	369	19/06/1970	SCIENTIFICO.	intero testo

				NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED	
12	D.L.	384	23/06/1970	ARTISTICA.	intero testo

				MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED	
13	D.L.	393	27/06/1970	ARTISTICA.	intero testo

				MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO	

			GRATUITO DEGLI	
			ALUNNI DELLA	
			SCUOLA	
14	L.	599	07/07/1970 DELL'OBBLIGO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
15	D.P.R.	725	14/07/1970 ROMA.	intero testo

			MODIFICHE DELLE	
			NORME CONCERNENTI	
			IL PERSONALE	
			ASSUNTO A	
			CONTRATTO DALLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DAGLI UFFICI	
16	L.	569	17/07/1970 CONSOLARI.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 27	
			GIUGNO 1970, N.	
			393, CHE APPORTA	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.L. 23 GIUGNO	
			1970, N. 384,	
			CONCERNENTE NORME	
			PER GLI SCRUTINI	
			FINALI E GLI ESAMI	
			NELLE SCUOLE E	
			NEGLI ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
			SECONDARIA ED	
17	L.	573	26/07/1970 ARTISTICA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 19	
			GIUGNO 1970, N.	
			368, CONCERNENTE	
			MODIFICHE AGLI	
			ARTICOLI 2 E 9	
			DELLA L. 13 GIUGNO	
			1969, N. 282,	
			RIGUARDANTE IL	
			CONFERIMENTO DEGLI	
			INCARICHI E DELLE	
			SUPPLENZE NEGLI	
			ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	

18 |L. |575 |26/07/1970|SECONDARIA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA DI

19 |D.P.R. |800 |06/08/1970|L'AQUILA. |intero testo

			PROVVIDENZE A
			FAVORE DEI
			CITTADINI ITALIANI
			RIMPATRIATI DALLA
			LIBIA,
			INTEGRAZIONI DELLE
			DISPOSIZIONI PER
			L'ASSISTENZA AI
			PROFUGHI, NONCHE'
			DISPOSIZIONI IN
			MATERIA
			PREVIDENZIALE A
			FAVORE DEI
			CITTADINI ITALIANI
			CHE HANNO SVOLTO
			ATTIVITA'
			LAVORATIVA IN
			LIBIA E DEI LORO

20 |D.L. |622 |28/08/1970|FAMILIARI. |intero testo

| | | |DISCIPLINA |
 | | | |DELL'ORA LEGALE |

21 |D.P.R. |1061 |22/12/1970|PER L'ANNO 1971. |intero testo

			ESTENSIONE
			DELL'APPLICAZIONE
			DELLE NORME
			PREVISTE DALLA L.
			28 MARZO 1968, N.
			359, CONCERNENTE
			L'IMMISSIONE NEI
			RUOLI DEGLI
			ISTITUTI STATALI
			DI ISTRUZIONE
			ARTISTICA DEGLI
			INSEGNANTI NON DI
			RUOLO IN POSSESSO
			DI PARTICOLARI

22 |L. |77 |03/02/1971|REQUISITI. |intero testo

| | | |MODIFICAZIONI ALLE|

			TABELLE DEI	
			PASSAGGI DI	
			PRESIDENZA	
			APPROVATE CON	
			REGIO DECRETO 11	
			OTTOBRE 1934, N.	
23	D.P.R.	603	03/02/1971 2107.	intero testo

			NORME DI	
			ESECUZIONE DELLA	
			L. 22 DICEMBRE	
			1969, N. 1010,	
			SULLE PROVVIDENZE	
			PER LA DIFFUSIONE	
			DELLA CULTURA	
			ITALIANA	
24	D.P.R.	215	22/02/1971 ALL'ESTERO.	intero testo

			REGOLAMENTO PER	
			L'ESECUZIONE DELLA	
			L. 13 LUGLIO 1966,	
			N. 615, RECANTE	
			PROVVEDIMENTI	
			CONTRO	
			L'INQUINAMENTO	
			ATMOSFERICO,	
			LIMITATAMENTE AL	
			SETTORE DELLE	
25	D.P.R.	322	15/04/1971 INDUSTRIE.	intero testo

			RIDUZIONE DEL	
			CARICO	
			CONTRIBUTIVO, PER	
			L'ANNO 1970, A	
			FAVORE DELLA PESCA	
26	D.P.R.	1110	03/05/1971 MEDITERRANEA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI SCIENZE SOCIALI	
27	D.P.R.	626	03/05/1971 DI TRENTO.	intero testo

			ISTITUZIONE DEL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			PSICOLOGIA PRESSO	
			LA FACOLTA' DI	
			LETTERE E	
			FILOSOFIA E DI	
			MAGISTERO	
			DELL'UNIVERSITA'	

28 | D.P.R. | 452 | 11/05/1971 | DEGLI STUDI DI ROMA. | intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA DI
 29 | D.P.R. | 624 | 19/05/1971 | L'AQUILA. | intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
 30 | D.P.R. | 754 | 16/07/1971 | L'AQUILA. | intero testo

			APPROVAZIONE NEL
			NUOVO STATUTO
			DELL'ISTITUTO
			SUPERIORE
			PAREGGIATO DI
			EDUCAZIONE FISICA
 31 | D.P.R. | 1446 | 04/08/1971 | DI PALERMO. | intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ART. 3 DEL
			REGOLAMENTO PER
			GLI ESAMI DI
			AMMISSIONE E DI
			PROMOZIONE NEI
			RUOLI DEL
			PERSONALE
			DELL'AMMINI-
			STRAZIONE DELLA
			PUBBLICA
 32 | D.P.R. | 1274 | 07/09/1971 | SICUREZZA. | intero testo

			NORME SUL
			RECLUTAMENTO E
			SULL'AVANZAMENTO
			DEGLI UFFICIALI
			MEDICI DI POLIZIA
			DEL CORPO DELLE
			GUARDIE DI
			PUBBLICA
 33 | D.P.R. | 1286 | 07/09/1971 | SICUREZZA. | intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'

34	D.P.R.	1330	04/10/1971	DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE.	intero testo
36	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.	intero testo
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINI- STRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
40	D.P.R.	1271	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINI- STRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA ESECUTIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
41	D.P.R.	194	12/04/1972 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
42	D.P.R.	449	11/05/1972 L'AQUILA.	intero testo

			ABOLIZIONE DEL	
			CORSO DEL DIPLOMA	
			DI FARMACIA	
			DALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
43	D.P.R.	524	18/07/1972 UNIVERSITARIO.	intero testo

			NUOVE NORME PER	
			L'APERTURA	
			DELL'ANNO	
			SCOLASTICO	
			1972-1973 E PER	
			ALTRE NECESSITA'	
			STRAORDINARIE ED	
44	D.L.	504	06/09/1972 URGENTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
45	D.P.R.	890	17/10/1972 L'AQUILA.	intero testo

			FONDO SPECIALE PER	
			IL RISANAMENTO DEI	
			BILANCI DEI COMUNI	
46	D.P.R.	651	26/10/1972 E DELLE PROVINCE.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO	
			STATALE DI	
			ARCHITETTURA DI	

47 |D.P.R. |1073 |28/10/1972|REGGIO CALABRIA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

48 |D.P.R. |1008 |31/10/1972|DELL'AQUILA. |intero testo

			RIORDINAMENTO
			DIDATTICO DEL
			CORSO DI LAUREA IN

49 |D.P.R. |847 |31/10/1972|STORIA. |intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO DELLA
			LIBERA UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI

50 |D.P.R. |974 |31/10/1972|TRENTO. |intero testo

			DETERMINAZIONE
			DELLE DATE DI
			INIZIO E DI
			CESSAZIONE
			DELL'ORA LEGALE

51 |D.P.R. |811 |27/11/1972|PER L'ANNO 1973. |intero testo

			AUMENTO DEL
			CONTRIBUTO DELLO
			STATO A FAVORE
			DELL'AZIENDA DI
			STATO PER LE
			FORESTE DEMANIALI
			PER
			L'AMMINISTRAZIONE
			DEL PARCO
			NAZIONALE DELLO

52 |L. |814 |06/12/1972|STELVIO. |intero testo

			APPROVAZIONE DEL
			NUOVO STATUTO
			DELL'ISTITUTO
			SUPERIORE DI
			EDUCAZIONE FISICA

53 |D.P.R. |367 |01/02/1973|DI L'AQUILA. |intero testo

			DISPOSIZIONI IN
			MATERIA DI
			DENUNCIA DEI
			TERRENI VITATI, DI

			SMALTIMENTO DELLE	
			GIACENZE E DI	
			MODIFICA DI TALUNE	
			CARATTERISTICHE	
54	D.P.R.		27/03/1973 DEI VINI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
55	D.P.R.	354	16/04/1973 VENEZIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
56	D.P.R.	909	07/08/1973 ANCONA.	intero testo

			MODIFICHE AL	
			D.P.R. 26 OTTOBRE	
			1972, N. 651,	
			RELATIVO AL FONDO	
			SPECIALE PER IL	
			RISANAMENTO DEI	
			BILANCI DEI COMUNI	
57	D.P.R.	606	29/09/1973 E DELLE PROVINCE.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE	
			PAREGGIATO DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
58	D.P.R.	973	16/10/1973 DI BOLOGNA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE	
			PAREGGIATO DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
59	D.P.R.	980	16/10/1973 DI FIRENZE.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
60	D.P.R.	1112	23/10/1973 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
61	D.P.R.	1109	31/10/1973 L'AQUILA	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO DEL	
			POLITECNICO DI	
62	D.P.R.	1145	31/10/1973 TORINO.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
63	D.P.R.	849	08/11/1973 PER L'ANNO 1974.	intero testo

			ISTITUZIONE DI	
			ALCUNI	
			CONSERVATORI DI	
64	D.P.R.	1178	18/12/1973 MUSICA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA LIBERA	
			UNIVERSITA'	
			INTERNAZIONALE	
			DEGLI STUDI	
			SOCIALI PRO DEO DI	
65	D.P.R.	464	22/02/1974 ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			DELLA FACOLTA' DI	
66	D.P.R.	175	05/03/1974 MAGISTERO.	intero testo

			TRASFORMAZIONE	
			DEGLI ISTITUTI	
			MUSICALI	
			PAREGGIATI DI	
			GENOVA E PERUGIA	
			IN CONSERVATORI DI	
67	L.	111	22/03/1974 MUSICA DI STATO.	intero testo

			PROVVEDIMENTI	
			URGENTI PER LA	
68	L.	118	18/04/1974 ZOOTECNIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
69	D.P.R.	717	18/06/1974 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
70	D.P.R.	518	10/07/1974 ANCONA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
71	D.P.R.	519	10/07/1974 ANCONA.	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			RELATIVE AI	
			FUNZIONARI DI	
			PUBBLICA SICUREZZA	
			DIRETTIVI E	
72	L.	360	14/08/1974 DIRIGENTI.	intero testo

			SOPPRESSIONE DELLA	
			DELEGAZIONE PRESSO	
			L'AMBASCIATA	
			ITALIANA A	
			WASHINGTON E	
			DELL'ANNESSA	
73	L.	683	14/10/1974 SEZIONE ACQUISTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
74	D.P.R.	719	30/10/1974 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
75	D.P.R.	838	31/10/1974 DELL'AQUILA.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	

			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
76	D.P.R.	643	01/11/1974 PER IL 1975.	intero testo

			REGOLAMENTO DEL	
			CONCORSO, PER	
			TITOLI, PER IL	
			POSTO DI DIRETTORE	
			DELLA BIBLIOTECA	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	
77	D.P.R.	173	15/01/1975 ESTERI.	intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1974 IN	
			FAVORE DELLA PESCA	
78	D.P.R.	544	23/01/1975 NEL MEDITERRANEO.	intero testo

			TUTELA DELLA	
			DENOMINAZIONE DEI	
			VINI "RECIOTO" E	
79	L.	46	01/03/1975 "AMARONE".	intero testo

			FINANZIAMENTO	
			DELLE COMUNITA'	
			MONTANE ISTITUITE	
			CON L. 3 DICEMBRE	
			1971, N. 1102, E	
			PROVVEDIMENTI PER	
80	L.	72	11/03/1975 LE ZONE MONTANE.	intero testo

			AUMENTO DEL	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA L. 15	
			DICEMBRE 1971, N.	
			1222, SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
81	L.	195	19/05/1975 SVILUPPO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DELLA	
82	D.P.R.	927	31/10/1975 CALABRIA.	intero testo

			MODIFICHE ALLA L.	
--	--	--	-------------------	--

			3 APRILE 1958, N.	
			460, SULLO STATO	
			GIURIDICO E SUL	
			SISTEMA DI	
			AVANZAMENTO A	
			SOTTUFFICIALE DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
83	L.	634	28/11/1975 SICUREZZA.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
84	D.P.R.	682	05/12/1975 PER L'ANNO 1976.	intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1975 IN	
			FAVORE DEL SETTORE	
			DELLA PESCA	
85	D.P.R.	1037	22/12/1975 MEDITERRANEA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
86	D.P.R.	63	14/01/1976 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI AL	
			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA ESECUTIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
87	D.P.R.	486	03/05/1976 AFFARI ESTERI.	intero testo

			APPLICAZIONE DEGLI	
			ARTICOLI 139,	
			PRIMO COMMA, E 47,	
			SETTIMO COMMA, DEL	
			D.P.R. 28 DICEMBRE	
			1970, N. 1077, AI	
			FUNZIONARI DELLA	
			CARRIERA	

88 |L. |327 |19/05/1976|DIPLOMATICA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

89 |D.P.R. |577 |09/06/1976|DELL'AQUILA. |intero testo

			FINANZIAMENTO
			DEGLI INTERVENTI
			PER LA
			COOPERAZIONE
			TECNICA CON I
			PAESI IN VIA DI

90 |D.L. |453 |03/07/1976|SVILUPPO. |intero testo

			REGOLAMENTO DI
			ESECUZIONE DELLA
			L. 15 DICEMBRE
			1971, N. 1222,
			SULLA COOPERAZIONE
			TECNICA CON I
			PAESI IN VIA DI

91 |D.P.R. |1068 |18/10/1976|SVILUPPO. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

92 |D.P.R. |954 |30/10/1976|DELL'AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

93 |D.P.R. |985 |30/10/1976|DELL'AQUILA. |intero testo

			DISPOSIZIONI
			TRANSITORIE SULLA
			COOPERAZIONE
			TECNICA CON I
			PAESI IN VIA DI

94 |D.L. |875 |30/12/1976|SVILUPPO. |intero testo

| | | |ASSISTENZA |

			STRAORDINARIA IN	
			FAVORE DEI	
			CONNAZIONALI	
			RIMPATRIATI	
			DALL'ETIOPIA NEL	
95	D.L.	876	30/12/1976	1975 E NEL 1976. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
96	D.P.R.	865	19/01/1977	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA SUPERIORE	
			DI STUDI	
			UNIVERSITARI E DI	
			PERFEZIONAMENTO DI	
97	D.P.R.	166	10/02/1977	PISA. intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 30 DICEMBRE	
			1976, N. 875,	
			CONCERNENTE	
			DISPOSIZIONI	
			TRANSITORIE SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
98	L.	43	23/02/1977	SVILUPPO. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DE	
99	D.P.R.	528	12/05/1977	L'AQUILA. intero testo

			NUOVA DISCIPLINA	
			DEL FONDO DI	
			ANTICIPAZIONE PER	
			LE SPESE URGENTI	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI E DEGLI	

			UFFICI DIPLOMATICI	
			E CONSOLARI DI CUI	
			AGLI ARTICOLI DA	
			64 A 69 DEL D.P.R.	
			5 GENNAIO 1967, N.	
100 L.	322	03/06/1977	18.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE AL	
			RUOLO DI CONCETTO	
			DEGLI INTERPRETI	
			PER LE LINGUE	
			STRANIERE	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
101 D.P.R.	810	05/09/1977	AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
102 D.P.R.	1034	07/10/1977	DI L'AQUILA.	intero testo

			AMMISSIONE AI	
			CONCORSI PER	
			L'AMMINISTRAZIONE	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI, DI CUI	
			ALL'ARTICOLO 3	
			DELLA LEGGE 17	
			LUGLIO 1970, N.	
			569, DEGLI	
			IMPIEGATI EX	
			CONTRATTISTI	
			ENTRATI NEI RUOLI	
			ORGANICI CON IL	
			CONCORSO DI CUI AL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 5	
			GENNAIO 1967, N.	
103 L.	811	14/10/1977	18.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	

104	D.P.R.	1195	26/10/1977	PAREGGIATO DI BOLOGNA.	intero testo
105	D.P.R.	1199	31/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.	intero testo
108	D.L.	945	29/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
				SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITA' ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN	

			GINEVRA E	
			TRASFERIMENTO	
			DELLE RELATIVE	
			FUNZIONI ALLA	
			RAPPRESENTANZA	
			PERMANENTE	
			D'ITALIA PRESSO LE	
			ORGANIZZAZIONI	
			INTERNAZIONALI IN	
110	D.P.R.	302	31/01/1978 GINEVRA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			ITALIANA PER	
			STRANIERI DI	
111	D.P.R.	1032	22/03/1978 PERUGIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
112	D.P.R.	407	22/03/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 31 OTTOBRE	
			1974, N. 838,	
			CONCERNENTE	
			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
113	D.P.R.	453	10/04/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
114	D.P.R.	424	02/06/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
115	D.P.R.	648	06/07/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	

			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
116	D.P.R.	704	06/07/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			REGOLAMENTO DEL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE AL	
			RUOLO DI CONCETTO	
			DEI PERITI TECNICI	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
117	D.P.R.	656	08/08/1978 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
118	D.P.R.	1080	12/09/1978 DELL'AQUILA	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
119	D.P.R.	951	30/10/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			RINVIO DELLE	
			ELEZIONI DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			STUDENTESCHE NEGLI	
			ORGANI DI GOVERNO	
120	D.L.	691	10/11/1978 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
121	D.P.R.	37	08/01/1979 DELL'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA DI LINGUA E	
			CULTURA ITALIANA	
			PER STRANIERI DI	
122	D.P.R.	230	26/01/1979 SIENA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
123	D.P.R.	309	24/02/1979 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
124	D.P.R.	282	11/05/1979 UNIVERSITARIO.	intero testo

			DISCIPLINA DEL	
			RAPPORTO DI LAVORO	
			DEL PERSONALE	
125	D.P.R.	191	01/06/1979 DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
126	D.P.R.	337	04/06/1979 DELL 'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
127	D.P.R.	298	11/06/1979 UDINE.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ART. 57 DEL	
			REGOLAMENTO	
			APPROVATO CON	
			REGIO DECRETO 2	
			DICEMBRE 1929, N.	
			2262, CONCERNENTE	
			I CONSIGLI DI	
			AMMINISTRAZIONE	
			DEL FONDO PER IL	
			CULTO E DEL FONDO	
			SPECIALE PER USI	
			DI BENEFICENZA E	
			DI RELIGIONE DELLA	
128	D.P.R.	364	04/07/1979 CITTA' DI ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	

129|D.P.R. |343 |19/07/1979|DELL' AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL' ORDINAMENTO
			DIDATTICO

130|D.P.R. |586 |03/10/1979|UNIVERSITARIO. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL' UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI

131|D.P.R. |587 |03/10/1979|UDINE. |intero testo

			NORME SULLE ZONE
			DI VINIFICAZIONE
			DEI VINI A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA E A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA E

132|D.P.R. | |31/10/1979|GARANTITA. |intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

133|D.P.R. |900 |31/10/1979|DELL' AQUILA. |intero testo

			AUMENTO
			DELL' INDENNITA'
			PER AMMINISTRATORI
			E CONSIGLIERI DI

134|L. |632 |18/12/1979|COMUNI E PROVINCE. |intero testo

			ABROGAZIONE DEL
			D.L. 3 OTTOBRE
			1968, N. 1007,
			CONVERTITO, CON
			MODIFICAZIONI,
			NELLA L. 19
			NOVEMBRE 1968, N.
			1188, RECANTE
			NORME SUL DIVIETO
			DEI RAPPORTI
			ECONOMICI CON LA
			RHODESIA DEL SUD E
			SUL DIVIETO DI

			ATTIVITA' INTESE A	
			PROMUOVERE	
			L'EMIGRAZIONE	
			VERSO LA RHODESIA	
135	D.L.	675	30/12/1979	DEL SUD. intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1978 IN	
			FAVORE DEL SETTORE	
			DELLA PESCA	
			MEDITERRANEA ED	
136	D.P.R.	283	09/01/1980	OLTRE GLI STRETTI. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO DEL	
			CORSO DI STUDI PER	
			IL CONSEGUIMENTO	
			DELLA LAUREA IN	
137	D.P.R.	280	14/01/1980	STORIA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
138	D.P.R.	64	14/01/1980	DELL'AQUILA. intero testo

			REGOLAMENTO PER I	
			CONCORSI DI CUI	
			ALL'ART. 167 DEL	
			D.P.R. 5 GENNAIO	
			1967, N. 18,	
			RISERVATI AGLI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO DEL	
			MINISTERO DEGLI	
			AFFARI ESTERI PER	
			L'AMMISSIONE ALLE	
			CARRIERE DI	
			CONCETTO,	
			ESECUTIVA ED	
139	D.P.R.	138	21/01/1980	AUSILIARIA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	

			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
140 D.P.R.	578	20/02/1980	DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI AL	
			QUADRO B DELLA	
			TABELLA III	
			DELL'ALLEGATO II	
			AL D.P.R. 30	
			GIUGNO 1972, N.	
			748, CONCERNENTE	
			LA DOTAZIONE	
			ORGANICA DEI	
			DIRIGENTI DEI	
			SERVIZI DI	
			RAGIONERIA DEL	
			MINISTERO	
141 D.P.R.	207	28/02/1980	DELL'INTERNO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			STATALE DELLA	
142 D.P.R.	549	01/07/1980	TUSCIA.	intero testo

			ASSUNZIONE DI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO PER LE	
			ESIGENZE DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DEGLI UFFICI	
143 L.	462	13/08/1980	CONSOLARI.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
144 D.P.R.	934	05/09/1980	UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
145 D.P.R.	682	25/09/1980	DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DEGLI STUDI DELLE	
			SCUOLE DI	

146|D.P.R. |1029 |27/09/1980|OSTETRICIA. |intero testo

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|MODIFICHE ALLE
|NORME SUL
|RECLUTAMENTO DEGLI
|UFFICIALI IN
|SERVIZIO
|PERMANENTE DEL
|CORPO DELLE
|GUARDIE DI
|PUBBLICA

147|L. |634 |09/10/1980|SICUREZZA. |intero testo

|
|
|

|MODIFICAZIONI
|ALL'ORDINAMENTO
|DIDATTICO

148|D.P.R. |1209 |16/10/1980|UNIVERSITARIO. |intero testo

|
|
|
|

|APPROVAZIONE DELLO
|STATUTO DELLA
|SECONDA
|UNIVERSITA' DEGLI

149|D.P.R. |1137 |29/10/1980|STUDI DI ROMA. |intero testo

|
|
|

|MODIFICAZIONI
|ALL'ORDINAMENTO
|DIDATTICO

150|D.P.R. |1210 |05/12/1980|UNIVERSITARIO. |intero testo

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|APPROVAZIONE DELLO
|STATUTO DELLA
|SCUOLA
|INTERNAZIONALE
|SUPERIORE DI STUDI
|AVANZATI, IN
|TRIESTE, PRESSO
|L'UNIVERSITA'
|DEGLI STUDI DI

151|D.P.R. |1244 |20/12/1980|TRIESTE. |intero testo

|
|
|
|
|

|STANZIAMENTI
|AGGIUNTIVI PER
|L'AIUTO PUBBLICO A
|FAVORE DEI PAESI
|IN VIA DI

152|L. |7 |03/01/1981|SVILUPPO. |intero testo

|
|
|
|

|COPERTURA
|FINANZIARIA DEI
|DECRETI DEL
|PRESIDENTE DELLA

			REPUBLICA CIRCA	
			MODIFICHE AL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 5	
			MAGGIO 1975, N.	
			146, PER IL	
			REGOLAMENTO DI	
			ATTUAZIONE	
			DELL'ARTICOLO 4	
			DELLA LEGGE 15	
			NOVEMBRE 1973, N.	
			734, CONCERNENTE	
			LA CORRESPONSIONE	
			DI INDENNITA' DI	
			RISCHIO AL	
			PERSONALE CIVILE,	
			DI RUOLO E NON DI	
			RUOLO, ED AGLI	
			OPERAI DELLO STATO	
			E CORRESPONSIONE	
			DI UNA INDENNITA'	
			DI VOLO AGLI	
			ELICOTTERISTI DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
153 L.	44	28/02/1981	FUOCO.	intero testo

			PROROGA PER GLI	
			ANNI 1978, 1979,	
			1980 E 1981	
			DELL'INDENNITA'	
			MENSILE A FAVORE	
			DEI SEGRETARI	
			COMUNALI CHE	
			PRESTANO SERVIZIO	
			NEI COMUNI, NELLE	
			COMUNITA' MONTANE	
			E NELLA COMUNITA'	
			COLLINARE DELLE	
			ZONE TERREMOTATE	
154 L.	49	04/03/1981	DEL FRIULI.	intero testo

			CORRESPONSIONE	
			DELL'INDENNITA' DI	
			VOLO AGLI	
			ELICOTTERISTI DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
155 D.P.R.	141	06/03/1981	FUOCO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
156	D.P.R.	474	24/03/1981 L'AQUILA.	intero testo

			ATTUAZIONE	
			DELL'ACCORDO	
			CONTRATTUALE	
			TRIENNALE RELATIVO	
			AI SEGRETARI	
			COMUNALI E	
157	D.P.R.	508	23/08/1981 PROVINCIALI.	intero testo

			CONFERIMENTO DI	
			POSTI DISPONIBILI	
			NEGLI ORGANICI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
			AFFARI ESTERI AI	
			CANDIDATI	
			RISULTATI IDONEI	
			NEI CONCORSI	
			BANDITI A PARTIRE	
			DAL 1° GIUGNO	
			1977, PER LE	
			CARRIERE ESECUTIVA	
158	L.	550	01/10/1981 ED AUSILIARIA.	intero testo

			ORDINAMENTO DELLA	
			BANDA MUSICALE	
			DELLA POLIZIA DI	
159	D.P.R.	742	25/10/1981 STATO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
160	D.P.R.	1128	26/10/1981 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
161	D.P.R.	1089	31/10/1981 UNIVERSITARIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	

162	D.P.R.	1122	31/10/1981	DEGLI STUDI DI CASSINO.	intero testo
163	D.P.R.	1130	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
164	D.P.R.	1131	31/10/1981	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.	intero testo
165	D.P.R.	1157	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
166	D.P.R.	919	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
167	D.P.R.	955	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
168	D.P.R.	855	25/11/1981	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
169	D.P.R.	230	06/01/1982 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'I.S.E.F. DI	
170	D.P.R.	245	05/02/1982 PALERMO.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
171	D.P.R.	299	19/04/1982 UNIVERSITARIO.	intero testo

			AUMENTO	
			DELL'INDENNITA' DI	
			RISCHIO IN FAVORE	
			DEL PERSONALE DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
			FUOCO,	
			DELL'INDENNITA' DI	
			RISCHIO PER GLI	
			OPERATORI	
			SUBACQUEI E	
			DELL'INDENNITA'	
			ORARIA DI VOLO PER	
			GLI ELICOTTERISTI,	
			APPARTENENTI AL	
			MEDESIMO CORPO,	
			CON DECORRENZA 1°	
172	D.P.R.	366	07/06/1982 GENNAIO 1982.	intero testo

			COPERTURA	
			FINANZIARIA DEL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA DI	
			ATTUAZIONE	
			DELL'ACCORDO	
			CONCERNENTE	
			L'AUMENTO	
			DELL'INDENNITA' DI	
			RISCHIO IN FAVORE	
			DEL PERSONALE DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	

			FUOCO,	
			DELL'INDENNITA' DI	
			RISCHIO PER GLI	
			OPERATORI	
			SUBACQUEI E	
			DELL'INDENNITA' DI	
			VOLO PER GLI	
			ELICOTTERISTI	
			APPARTENENTI AL	
173 L.	321	07/06/1982	CORPO STESSO.	intero testo

			ISTITUZIONE PRESSO	
			IL MINISTERO	
			DELL'INTERNO DEL	
			RUOLO SPECIALE	
			PREVISTO DALL'ART.	
			24-QUINQUIES DEL	
			D.L. 30 DICEMBRE	
			1979, N. 663,	
			CONVERTITO, CON	
			MODIFICAZIONI,	
			NELLA L. 29	
			FEBBRAIO 1980, N.	
			33, E RELATIVA	
			DOTAZIONE	
174 D.P.R.	1121	10/07/1982	ORGANICA.	intero testo

			REVISIONE DELLA	
			DISCIPLINA SULLA	
			DESTINAZIONE DEL	
			PERSONALE DI RUOLO	
			DELLO STATO ALLE	
			ISTITUZIONI	
			SCOLASTICHE E	
			CULTURALI ITALIANE	
			FUNZIONANTI	
			ALL'ESTERO NONCHE'	
			AI CONNESSI	
			SERVIZI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
175 L.	604	25/08/1982	AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
176 D.P.R.	806	09/09/1982	UNIVERSITARIO.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 20 DICEMBRE	
			1980, N. 1244,	
			RECANTE	

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA	
			INTERNAZIONALE	
			SUPERIORE DI STUDI	
			AVANZATI IN	
177	D.P.R.	1023	11/10/1982 TRIESTE.	intero testo

			MODALITA' DI	
			PAGAMENTO AI	
			COMUNI E ALLE	
			PROVINCE DEI	
			CONTRIBUTI	
			ERARIALI PER GLI	
178	D.L.	767	21/10/1982 ANNI 1981 E 1982.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
179	D.P.R.	1025	28/10/1982 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
			STUDI DI ROMA.	
180	D.P.R.	1069	08/11/1982	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO.	
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
			SUPERIORE DI PISA.	
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	intero testo

			DIFFERIMENTO DEL	
			TERMINE RELATIVO	
			ALLA PRESTAZIONE	
			DEL SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
183	L.	942	23/12/1982 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			FISSAZIONE DELLE	
			DATE DI INIZIO E	
			DI CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	

184|D.P.R. |951 |27/12/1982|PER L'ANNO 1983. |intero testo

			NORME RISULTANTI
			DALLA DISCIPLINA
			PREVISTA
			DALL'ACCORDO DEL
			29 APRILE 1983 PER
			IL PERSONALE
			DIPENDENTE DAGLI

185|D.P.R. |347 |25/06/1983|ENTI LOCALI. |intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DELLA

186|D.P.R. |412 |27/06/1983|BASILICATA. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
			DIDATTICO

187|D.P.R. |484 |22/07/1983|UNIVERSITARIO. |intero testo

			MODIFICAZIONE AL
			DISCIPLINARE DI
			PRODUZIONE DEL
			VINO A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA

188|D.P.R. | |01/08/1983|"FRASCATI". |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DELLA
			SECONDA
			UNIVERSITA' DEGLI
			STUDI DI ROMA "TOR

189|D.P.R. |641 |02/09/1983|VERGATA". |intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO DELLA
			UNIVERSITA' DEGLI

190|D.P.R. |766 |06/09/1983|STUDI DI VERONA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI

191|D.P.R. |563 |29/09/1983|UDINE. |intero testo

| | | |DETERMINAZIONE |
 | | | |DELLE DATE DI |

			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
192 D.P.R.	699	20/10/1983	PER L'ANNO 1984.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
193 D.P.R.	1240	27/10/1983	REGGIO CALABRIA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			STATALE DEGLI	
			STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
194 D.P.R.	1273	27/10/1983	CHIETI.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
195 D.P.R.	837	27/10/1983	DELL'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
196 D.P.R.	844	27/10/1983	BRESCIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
197 D.P.R.	946	28/10/1983	UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			TABELLA ALLEGATA	
			AL DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 10	
			LUGLIO 1982, N.	
			1121, CONCERNENTE	
			L'ISTITUZIONE	
			PRESSO IL	
			MINISTERO	
			DELL'INTERNO DEL	
			RUOLO SPECIALE	
			PREVISTO DALL'ART.	
			24-QUINQUIES DEL	
			DECRETO-LEGGE 30	

			DICEMBRE 1979, N.	
			663, CONVERTITO,	
			CON MODIFICAZIONI,	
			NELLA LEGGE 29	
			FEBBRAIO 1980, N.	
			33, E LA RELATIVA	
			DOTAZIONE	
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	ORGANICA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
199	D.P.R.	386	13/03/1984	SUPERIORE DI PISA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			UNIVERSITA'	
			STATALE DEGLI	
200	D.P.R.	487	26/04/1984	STUDI DI TRENTO. intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA SCUOLA DI	
			LINGUA E CULTURA	
			ITALIANA PER	
			STRANIERI DI	
201	D.P.R.	744	11/05/1984	SIENA. intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			IN FAVORE DELLE	
			POPOLAZIONI	
			COLPITE DAI	
			MOVIMENTI SISMICI	
			DEL 29 APRILE 1984	
			IN UMBRIA E DEL 7	
			ED 11 MAGGIO 1984	
			IN ABRUZZO,	
			MOLISE, LAZIO E	
202	D.L.	159	26/05/1984	CAMPANIA. intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA DAL	
			PROTOCOLLO	
			AGGIUNTIVO DEL 23	
			FEBBRAIO 1984	
			CONCERNENTE I	
			SEGRETARI	
203	D.P.R.	531	31/05/1984	COMUNALI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
--	--	--	--------------------	--

			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
204	D.P.R.	678	12/06/1984 CHIETI.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 26 MAGGIO	
			1984, N. 159,	
			RECANTE INTERVENTI	
			URGENTI IN FAVORE	
			DELLE POPOLAZIONI	
			COLPITE DAI	
			MOVIMENTI SISMICI	
			DEL 29 APRILE 1984	
			IN UMBRIA E DEL 7	
			E 11 MAGGIO 1984	
			IN ABRUZZO,	
			MOLISE, LAZIO E	
205	L.	363	24/07/1984 CAMPANIA.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
206	D.P.R.	764	28/09/1984 PER L'ANNO 1985.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI STUDI PER	
			IL CONSEGUIMENTO	
			DELLA LAUREA IN	
207	D.P.R.	936	11/10/1984 SCIENZE FORESTALI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
208	D.P.R.	173	06/02/1985 SUPERIORE DI PISA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI STUDI PER	

209	D.P.R.	216	06/02/1985	IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

210	D.P.R.	349	26/03/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

211	D.P.R.	169	22/04/1985	ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

212	D.P.R.	569	07/06/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

213	D.P.R.	454	06/08/1985	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

214	D.P.R.	731	09/10/1985	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

/	/	/	/MODIFICAZIONI	/
/	/	/	/ALL 'ORDINAMENTO	/
/	/	/	/DIDATTICO	/
/	/	/	/UNIVERSITARIO	/
/	/	/	/RELATIVAMENTE AL	/
/	/	/	/CORSO DI LAUREA IN	/
/	/	/	/SCIENZE DELLE	/
/	/	/	/PREPARAZIONI	/
215	D.P.R.	1027	31/10/1985 ALIMENTARI.	intero testo

/	/	/	/APPROVAZIONE DELLA	/
/	/	/	/TABELLA PER	/
/	/	/	/L'EROGAZIONE DEL	/
/	/	/	/CONTRIBUTO	/
/	/	/	/ORDINARIO ANNUALE	/
/	/	/	/DELLO STATO PER IL	/
/	/	/	/TRIENNIO 1986-88 A	/
/	/	/	/FAVORE DEGLI ENTI	/
/	/	/	/A CARATTERE	/
/	/	/	/INTERNAZIO-	/
/	/	/	/NALISTICO	/
/	/	/	/SOTTOPOSTI ALLA	/
/	/	/	/VIGILANZA DEL	/
/	/	/	/MINISTERO DEGLI	/
216	D.P.R.	971	17/12/1985 AFFARI ESTERI.	intero testo

/	/	/	/PROVVEDIMENTI	/
/	/	/	/URGENTI IN MATERIA	/
/	/	/	/DI OPERE E SERVIZI	/
/	/	/	/PUBBLICI, NONCHE'	/
/	/	/	/DI CALAMITA'	/
217	D.L.	791	30/12/1985 NATURALI.	intero testo

/	/	/	/MODIFICAZIONI	/
/	/	/	/ALL 'ORDINAMENTO	/
/	/	/	/DIDATTICO	/
/	/	/	/UNIVERSITARIO	/
/	/	/	/RELATIVAMENTE AL	/
/	/	/	/CORSO DI LAUREA IN	/
/	/	/	/MEDICINA E	/
218	D.P.R.	95	28/02/1986 CHIRURGIA.	intero testo

/	/	/	/CONVERSIONE IN	/
/	/	/	/LEGGE, CON	/
/	/	/	/MODIFICAZIONI, DEL	/
/	/	/	/D.L. 30 DICEMBRE	/
/	/	/	/1985, N. 791,	/
/	/	/	/CONCERNENTE	/
/	/	/	/PROVVEDIMENTI	/
/	/	/	/URGENTI IN MATERIA	/
/	/	/	/DI OPERE E SERVIZI	/

219	L.	46	28/02/1986	PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
-----	----	----	------------	--	--------------

220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

223	D.P.R.	711	13/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO NEL SETTORE AGRICOLO CONSEQUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

				ASSUNZIONE	
--	--	--	--	------------	--

/	/	/	/	STRAORDINARIA	/
/	/	/	/	PRESSO LE	/
/	/	/	/	RAPPRESENTANZE	/
/	/	/	/	DIPLOMATICHE E GLI	/
/	/	/	/	UFFICI CONSOLARI	/
/	/	/	/	DI PRIMA CATEGORIA	/
/	/	/	/	DI PERSONALE	/
/	/	/	/	TEMPORANEO A	/
/	/	/	/	CONTRATTO, PER	/
/	/	/	/	L'ELEZIONE DEI	/
/	/	/	/	COMITATI DELLA	/
/	/	/	/	EMIGRAZIONE	/
226	L.	344	05/07/1986	ITALIANA.	intero testo

/	/	/	/	MODIFICAZIONI	/
/	/	/	/	ALL'ORDINAMENTO	/
/	/	/	/	DIDATTICO	/
/	/	/	/	UNIVERSITARIO	/
/	/	/	/	RELATIVAMENTE AL	/
/	/	/	/	CORSO DI LAUREA IN	/
/	/	/	/	SCIENZE DELLA	/
/	/	/	/	PRODUZIONE	/
227	D.P.R.	994	19/07/1986	ANIMALE.	intero testo

/	/	/	/	NORME SUL	/
/	/	/	/	CALENDARIO	/
228	L.	467	09/08/1986	SCOLASTICO.	intero testo

/	/	/	/	MODIFICAZIONI ALLO	/
/	/	/	/	STATUTO	/
/	/	/	/	DELL'UNIVERSITA'	/
/	/	/	/	DEGLI STUDI DI	/
229	D.P.R.	734	29/08/1986	L'AQUILA.	intero testo

/	/	/	/	MODIFICAZIONI	/
/	/	/	/	ALL'ORDINAMENTO	/
/	/	/	/	DIDATTICO	/
/	/	/	/	UNIVERSITARIO	/
/	/	/	/	RELATIVAMENTE AL	/
/	/	/	/	CORSO DI LAUREA IN	/
/	/	/	/	MEDICINA	/
230	D.P.R.	947	29/08/1986	VETERINARIA.	intero testo

/	/	/	/	RETTIFICA AL	/
/	/	/	/	D.P.R. 19 APRILE	/
/	/	/	/	1982, N. 299,	/
/	/	/	/	RECANTE	/
/	/	/	/	MODIFICAZIONI	/
/	/	/	/	ALL'ORDINAMENTO	/
/	/	/	/	DIDATTICO	/
/	/	/	/	UNIVERSITARIO	/

| | | |RELATIVAMENTE AL |
 | | | |CORSO DI LAUREA IN|
 231|D.P.R. |1056 |04/10/1986|SCIENZE AGRARIE. |intero testo

			DETERMINAZIONE
			DELLE DATE DI
			INIZIO E DI
			CESSAZIONE
			DELL'ORA LEGALE
 232|D.P.R. |782 |11/10/1986|PER L'ANNO 1987. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI
 233|D.P.R. |937 |31/10/1986|L'AQUILA. |intero testo

			CONTRIBUTI DOVUTI
			ALLE UNIVERSITA'
			NON STATALI PER
			L'ANNO ACCADEMICO
 234|D.L. |834 |09/12/1986|1985-86. |intero testo

			NORME SULLA
			COMPOSIZIONE DEL
			CONSIGLIO DI
			AMMINISTRAZIONE
			DEL MINISTERO
 235|L. |903 |13/12/1986|DELL'INTERNO. |intero testo

			PROROGA DI TERMINI
			IN MATERIA DI
			OPERE E SERVIZI
			PUBBLICI, DI
			PROTEZIONE CIVILE
			E SERVIZIO
			ANTINCENDI IN
 236|D.L. |1 |03/01/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo

			CONVERSIONE IN
			LEGGE DEL D.L. 3
			GENNAIO 1987, N.
			1, RECANTE PROROGA
			DI TERMINI IN
			MATERIA DI OPERE E
			SERVIZI PUBBLICI,
			DI PROTEZIONE
			CIVILE E SERVIZIO
			ANTINCENDI IN
 237|L. |64 |06/03/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE	
238 D.P.R.	234	03/04/1987	BIOLOGICHE.	intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL 'ACCORDO	
			SINDACALE, PER IL	
			TRIENNIO	
			1985-1987,	
			RELATIVO AL	
			COMPARTO DEL	
			PERSONALE DEGLI	
239 D.P.R.	268	13/05/1987	ENTI LOCALI.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE LA	
			COMPOSIZIONE E LA	
			NOMINA DELLE	
			COMMISSIONI	
			ESAMINATRICI E LE	
			MODALITA' DI	
			SVOLGIMENTO DELLE	
			PROVE PRATICHE PER	
			L'INQUADRAMENTO	
			NEI RUOLI DI CUI	
			ALL 'ART. 1 DEL	
			D.P.R. 24 APRILE	
			1982, N. 337, DEL	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DAI	
			RUOLI DELLA	
			POLIZIA DI STATO	
			CHE SVOLGE	
			FUNZIONI DI	
			POLIZIA E PER IL	
			TRASFERIMENTO DI	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DA	
			ALTRE	
			AMMINISTRAZIONI,	
			CHE SVOLGE	
			ATTIVITA'	
240 D.P.R.	490	06/10/1987	TECNICHE.	intero testo

/ / / |MODIFICAZIONE |
 / / / |ALL 'ORDINAMENTO |
 / / / |DIDATTICO |
 / / / |UNIVERSITARIO |
 / / / |RELATIVAMENTE AL |
 / / / |CORSO DI LAUREA IN|
 / / / |CONSERVAZIONE DEI |
 241|D.P.R. |582 |30/10/1987|BENI CULTURALI. |intero testo

/ / / |RETTIFICA AL |
 / / / |D.P.R. 11 OTTOBRE |
 / / / |1984, N. 936, |
 / / / |CONCERNENTE |
 / / / |MODIFICAZIONI |
 / / / |ALL 'ORDINAMENTO |
 / / / |DIDATTICO |
 / / / |UNIVERSITARIO |
 / / / |RELATIVAMENTE AL |
 / / / |CORSO DI LAUREA IN|
 242|D.P.R. |583 |30/10/1987|SCIENZE FORESTALI. |intero testo

/ / / |DETERMINAZIONE |
 / / / |DELLE DATE DI |
 / / / |INIZIO E DI |
 / / / |CESSAZIONE |
 / / / |DELL'ORA LEGALE |
 243|D.P.R. |518 |01/12/1987|PER L'ANNO 1988. |intero testo

/ / / |CONCESSIONE DI UN |
 / / / |CONTRIBUTO |
 / / / |ALL 'ASSOCIAZIONE |
 / / / |CULTURALE VILLA |
 / / / |VIGONI DI |
 244|L. |89 |16/03/1988|MENAGGIO. |intero testo

/ / / |AGGIORNAMENTO |
 / / / |DEGLI ONORARI DEI |
 / / / |COMPONENTI GLI |
 / / / |UFFICI ELETTORALI |
 245|D.P.R. |168 |08/04/1988|DI SEZIONE. |intero testo

/ / / |MODIFICAZIONE |
 / / / |ALL 'ORDINAMENTO |
 / / / |DIDATTICO |
 / / / |UNIVERSITARIO |
 / / / |RELATIVAMENTE AL |
 / / / |CORSO DI LAUREA IN|
 / / / |SCIENZE |
 246|D.P.R. |286 |26/04/1988|AMBIENTALI. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			TABELLA XVIII-BIS	
			DELL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			CONCERNENTE IL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			ODONTOIATRIA E	
247	D.P.R.		27/10/1988 PROTESI DENTARIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI STUDI PER	
			IL CONSEGUIMENTO	
			DELLA LAUREA IN	
			MEDICINA E	
248	D.P.R.		21/12/1988 CHIRURGIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AI	
			CORSI DI LAUREA IN	
			LINGUE E	
			LETTERATURE	
			STRANIERE E IN	
			LINGUE E	
			LETTERATURE	
249	D.P.R.		03/02/1989 STRANIERE MODERNE.	intero testo

			NORME PER LA	
			DEFINIZIONE DEI	
			PROFILI	
			PROFESSIONALI DEL	
			PERSONALE DI	
			TALUNI RUOLI DEL	
			MINISTERO	
250	D.L.	240	26/06/1989 DELL'INTERNO.	intero testo

			REGOLAMENTO PER I	
			LAVORI, LE	
			SOMMINISTRAZIONI,	
			I SERVIZI E LE	
			SPESE CHE POSSONO	
			FARSI IN ECONOMIA	
			DA PARTE	
			DELL'AMMINI-	

			STRAZIONE CENTRALE	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI, DEGLI	
			ISPETTORATI DI	
			FRONTIERA, NONCHE'	
			DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DEGLI UFFICI	
251	D.P.R.	116	27/01/1990 CONSOLARI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			RECEPIMENTO DELLE	
			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO DEL	
			23 DICEMBRE 1989	
			CONCERNENTE IL	
			PERSONALE DEL	
			COMPARTO DELLE	
			REGIONI E DEGLI	
			ENTI PUBBLICI NON	
			ECONOMICI DA ESSE	
			DIPENDENTI, DEI	
			COMUNI, DELLE	
			PROVINCE, DELLE	
			COMUNITA' MONTANE,	
			LORO CONSORZI O	
			ASSOCIAZIONI, DI	
			CUI ALL'ARTICOLO 4	
			DEL D.P.R. 5 MARZO	
252	D.P.R.	333	03/08/1990 1986, N. 68.	intero testo

			NUOVE NORME IN	
			MATERIA DI	
			PROCEDIMENTO	
			AMMINISTRATIVO E	
			DI DIRITTO DI	comma 1-ter
			ACCESSO AI	dell'articolo
253	L.	241	07/08/1990 DOCUMENTI.	21-quinquies

			REGOLAMENTO	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.P.R. 23 DICEMBRE	
			1983, N. 904, CON	
			IL QUALE E' STATO	
			APPROVATO IL	
			REGOLAMENTO SUI	
			REQUISITI	

			PSICO-FISICI		
			ATTITUDINALI DI		
			CUI DEVONO ESSERE		
			IN POSSESSO GLI		
			APPARTENENTI AI		
			RUOLI DELLA		
			POLIZIA DI STATO		
			CHE ESPLETANO		
			FUNZIONI DI		
			POLIZIA ED I		
			CANDIDATI AI		
			CONCORSI PER		
			L'ACCESSO AI RUOLI		
			DEL PERSONALE		
			DELLA POLIZIA DI		
			STATO CHE ESPLETA		
			FUNZIONI DI		
254	D.P.R.	273	24/08/1990	POLIZIA.	intero testo

			CONTRIBUTI ALLE		
			UNIVERSITA' NON		
255	D.L.	390	21/12/1990	STATALI.	intero testo

			DISPOSIZIONI		
			URGENTI IN FAVORE		
			DELLE COMUNITA'		
256	D.L.	413	29/12/1990	MONTANE.	intero testo

			PROVVIDENZE A		
			FAVORE DEI		
			FAMILIARI A CARICO		
			DEI CITTADINI		
			ITALIANI		
			TRATTENUTI IN IRAQ		
257	L.	429	29/12/1990	O IN KUWAIT.	intero testo

			REGOLAMENTO		
			RECANTE		
			MODIFICAZIONI AL		
			D.P.R. 30 DICEMBRE		
			1971, N. 1252,		
			CONCERNENTE IL		
			REGOLAMENTO PER IL		
			CONCORSO DI		
			AMMISSIONE ALLA		
			CARRIERA		
258	D.P.R.	51	30/01/1991	DIPLOMATICA.	intero testo

			DISPOSIZIONI A	
			FAVORE DEI	
			CONNAZIONALI	

259	L.	337	19/10/1991	COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.	intero testo
-----	----	-----	------------	--	--------------

260	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
-----	----	----	------------	--	--------------

261	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DI PESCA.	intero testo
-----	----	----	------------	--	--------------

262	L.	146	11/02/1992	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.	intero testo
-----	----	-----	------------	--	--------------

263	D.L.	423	30/10/1992	DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

264	L.	318	12/08/1993	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.	intero testo
-----	----	-----	------------	---	--------------

				DISPOSIZIONI URGENTI PER	
--	--	--	--	-----------------------------	--

265	D.L.	332	30/08/1993	FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

266	D.L.	355	10/09/1993	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993.	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

267	L.	428	29/10/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
-----	----	-----	------------	---	--------------

268	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
-----	----	-----	------------	---	--------------

269	D.L.	556	30/12/1993	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

				DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN	
--	--	--	--	--	--

270|D.L. |5 |07/01/1994|EUROPA (CSCE). |intero testo

			DISPOSIZIONI
			URGENTI PER
			GARANTIRE IL
			PROSEGUIMENTO
			DEGLI INTERVENTI
			IN FAVORE DEGLI
			SFOLLATI DAI
			TERRITORI DELLA EX
			JUGOSLAVIA, DEI
			MINORI SOGGETTI A
			RISCHIO DI
			COINVOLGIMENTO IN
			ATTIVITA'
			CRIMINOSE E DELLE
			ATTIVITA' DI

271|D.L. |318 |27/05/1994|VOLONTARIATO. |articoli 2 e 3

			DISPOSIZIONI
			URGENTI PER
			FRONTEGGIARE GLI
			INCENDI BOSCHIVI
			SUL TERRITORIO

272|D.L. |377 |15/06/1994|NAZIONALE. |intero testo

			ATTUAZIONE DEL
			FERMO TEMPORANEO
			OBBLIGATORIO PER
			IL 1994 DELLE

273|D.L. |424 |30/06/1994|IMPRESE DI PESCA. |intero testo

			CONVERSIONE IN
			LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			D.L. 15 GIUGNO
			1994, N. 377,
			RECANTE
			DISPOSIZIONI
			URGENTI PER
			FRONTEGGIARE GLI
			INCENDI BOSCHIVI
			SUL TERRITORIO

274|L. |497 |08/08/1994|NAZIONALE. |intero testo

			DISPOSIZIONI
			URGENTI
			CONCERNENTI IL
			CONSIGLIO
			UNIVERSITARIO

275|D.L. |4 |07/01/1995|NAZIONALE. |intero testo

276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE'	

			INTERVENTI IN	
			MATERIA DI	
			PROTEZIONE CIVILE,	
			AMBIENTE E	
280/L.	228	16/07/1997	AGRICOLTURA.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			RECANTE DISCIPLINA	
			DELLE PROCEDURE	
			PER IL	
			CONSEGUIMENTO DEL	
			TITOLO DI DOTTORE	
281/D.P.R.	387	03/10/1997	DI RICERCA.	intero testo

			PARTECIPAZIONE	
			ITALIANA PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	
			FINANZIAMENTO	
			DELL'ESPOSIZIONE	
			INTERNAZIONALE DI	
282/L.	343	08/10/1997	LISBONA DEL 1998.	intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			A FAVORE DELLE	
			ZONE COLPITE DA	
			RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
283/D.L.	364	27/10/1997	UMBRIA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 27 OTTOBRE	
			1997, N. 364,	
			RECANTE INTERVENTI	
			URGENTI A FAVORE	
			DELLE ZONE COLPITE	
			DA RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
284/L.	434	17/12/1997	UMBRIA.	intero testo

			INIZIATIVE E	
			MANIFESTAZIONI PER	
			LA CELEBRAZIONE	
			DEL 50°	
			ANNIVERSARIO DELLA	
			DICHIARAZIONE	
			UNIVERSALE DEI	

285/L. |240 |16/07/1998|DIRITTI DELL'UOMO.|intero testo

			DISPOSIZIONI PER
			L'ORGANIZZAZIONE
			ED IL
			FINANZIAMENTO DEL
			SEMESTRE DI
			PRESIDENZA
			ITALIANA
			DELL'UNIONE
			DELL'EUROPA

286/L. |262 |03/08/1998|OCCIDENTALE (UEO).|intero testo

			DISPOSIZIONI
			RELATIVE ALLA
			PARTECIPAZIONE
			ITALIANA
			ALL'ESPOSIZIONE
			UNIVERSALE DI

287/L. |36 |28/02/2000|HANNOVER DEL 2000.|intero testo

			CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO AL
			SERVIZIO SOCIALE
			INTERNAZIONALE -
			SEZIONE ITALIANA,

288/L. |94 |13/04/2000|CON SEDE IN ROMA.|intero testo

			DISPOSIZIONI PER
			L'ORGANIZZAZIONE
			ED IL
			FINANZIAMENTO
			DELLA PRIMA
			CONFERENZA DEGLI
			ITALIANI NEL

289/L. |138 |24/05/2000|MONDO.|intero testo

			ULTERIORE
			FINANZIAMENTO PER
			LA PRIMA
			CONFERENZA DEGLI
			ITALIANI NEL

290/L. |13 |13/02/2001|MONDO.|intero testo

			MISURE URGENTI PER
			L'INTERRUZIONE
			TECNICA
			DELL'ATTIVITA' DI

291/D.L. |342 |04/09/2001|PESCA NEL 2001.|intero testo

| | | |CONVERSIONE IN |

			LEGGE DEL D.L. 3	
			AGOSTO 2001, N.	
			312, RECANTE	
			PROROGA DEL	
			TERMINE PER LA	
			RILEVAZIONE DEI	
			CITTADINI ITALIANI	
			RESIDENTI	
292/L.	358	01/10/2001	ALL'ESTERO.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 4 SETTEMBRE	
			2001, N. 342,	
			RECANTE MISURE	
			URGENTI PER	
			L'INTERRUZIONE	
			TECNICA	
			DELL'ATTIVITA' DI	
293/L.	394	25/10/2001	PESCA NEL 2001.	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			INTEGRATIVE IN	
			MATERIA DI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO IN	
			SERVIZIO PRESSO LE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE, GLI	
			UFFICI CONSOLARI E	
			GLI ISTITUTI	
			ITALIANI DI	
			CULTURA	
294/L.	442	21/12/2001	ALL'ESTERO.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE LE	
			GESTIONI DEI	
			CONSEGATARI E DEI	
			CASSIERI DELLE	articolo 26, commi
			AMMINISTRAZIONI	4 e 6; articolo
295/D.P.R.	254	04/09/2002	DELLO STATO.	27, comma 2

			CORREZIONE DI	
			ERRORI MATERIALI	
			NEI DECRETI	
			LEGISLATIVI 9	
			LUGLIO 2003, N.	
			215 E N. 216,	
			CONCERNENTI	

			DISPOSIZIONI PER	
			LA PARITA' DI	
			TRATTAMENTO TRA LE	
			PERSONE	
			INDIPENDENTEMENTE	
			DALLA RAZZA E	
			DALL'ORIGINE	
			ETNICA, NONCHE' IN	
			MATERIA DI	
			OCCUPAZIONE E DI	
			CONDIZIONI DI	
296 D.Lgs.	256	02/08/2004	LAVORO.	intero testo

			PROROGA DI TERMINI	
			PREVISTI DA	
			DISPOSIZIONI	
			LEGISLATIVE E DI	
			INTERVENTI URGENTI	
			IN MATERIA	
			TRIBUTARIA E DI	
			SOSTEGNO ALLE	articolo 2, commi
			IMPRESE E ALLE	5-quater e
297 D.L.	225	29/12/2010	FAMIGLIE.	5-quinquies

))				